

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 824**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, PAZZAGLIA, RALLO, ALOI***Presentata l'11 novembre 1983***Insegnamento delle lingue straniere nelle scuole elementari  
e negli istituti d'istruzione secondaria superiore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Partendo dalla constatazione, fin troppo palese, che l'Italia è la nazione europea nella quale meno si conoscono le lingue straniere, riteniamo opportuno, con la presente proposta di legge, colmare questa grave lacuna che spesso emargina culturalmente e socialmente i cittadini italiani da quelli del resto dell'Europa e del mondo.

Considerato che, attualmente, dalla scuola gli studenti italiani (se si eccettuano scuole specialistiche o del tipo di licei linguistici), ricevono una ben scarsa preparazione nelle lingue straniere, si assiste ad un fenomeno assai diffuso: il ricorso, oneroso, agli istituti privati, generalmente stranieri, il che significa pur sempre una utenza ridotta, staremmo per dire elitaria, e comunque non rispondente alle moderne esigenze di relazioni cultu-

rali, di scambi di conoscenze ed esperienze, avvertiti dalla società odierna anche per l'incessante evolversi dei mezzi di comunicazione e della circolazione della mano d'opera nella CEE.

È noto a tutti che la capacità di apprendimento del fanciullo è assai notevole, specie nei primi anni, ed è proprio su tale caratteristica che fa perno la nostra proposta di legge con la quale si intende fornire ai bambini, fin dai primi anni della scuola elementare, le nozioni più semplici di lingua straniera (articolo 1): non costrutti sintattici o elementi grammaticali, ma il semplice linguaggio delle cose, delle immagini, della natura, al fine di fornire un vocabolario espressivo di base sul quale, in seguito, costruire espressioni compiute durante gli studi nella scuola media secondaria.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per conseguire tale scopo è fondamentale la preparazione psico-pedagogica del docente, che non potrà prescindere, nella sua opera, dalla costante presenza dell'insegnante elementare, che per il diuturno lavoro è l'unico titolare diretto delle conoscenze dei singoli allievi. È questo il motivo fondamentale per il quale l'insegnamento della lingua nella scuola elementare non potrà essere affidato semplicemente ad un laureato in lingue, ma ad un laureato in lingue con conoscenze accertate di psicologia e pedagogia. Da qui l'esigenza di una graduatoria distinta dalle altre.

Altra lacuna da colmare è l'insegnamento delle lingue in alcuni tipi di scuola secondaria superiore (per esempio licei classici). Qui, considerato che la lingua straniera potrà essere appresa fin dalle

elementari, occorrerà adattare metodologia e contenuti al grado, già conseguito, di apprendimento. Essendo, pertanto, la conversazione il mezzo principale per conseguire questi fini, l'insegnamento sarà affidato a docenti di lingue straniere oppure a lettori, che risulteranno inseriti in apposite graduatorie presso i provveditorati.

In tal modo la lingua straniera verrà appresa gradualmente dalle prime classi della scuola elementare fino al compimento degli studi pre-universitari e, nell'arco di un decennio, si avranno cittadini italiani culturalmente pronti per affrontare nuove dimensioni sociali e culturali, quelle dimensioni, cioè, che la nuova realtà europea impone ed alle quali l'Italia non può né deve ancora una volta rimanere estranea.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

A partire dall'anno scolastico 1984-1985, nelle scuole elementari è istituito l'insegnamento pratico di due lingue straniere, di cui una, obbligatoriamente, è l'inglese.

La scelta dell'altra lingua è effettuata dai Provveditori agli studi di ciascuna regione, e resta valida per cinque anni.

L'eventuale cambiamento di tale lingua straniera ha luogo con progressione annuale a cominciare dalla prima classe.

## ART. 2.

Nella scuola elementare l'insegnamento delle lingue straniere è impartito soltanto in forma colloquiale, su oggetti o fatti che suscitino l'interesse immediato dei bambini.

All'insegnamento di ciascuna lingua sono riservate due ore settimanali.

## ART. 3.

Nelle scuole elementari possono insegnare le lingue straniere i laureati nelle rispettive lingue purché abbiano sostenuto positivamente anche un esame di pedagogia ed uno di psicologia.

## ART. 4.

Durante le ore di lezione è obbligatoria la presenza dell'insegnante elementare cui è affidata la classe.

## ART. 5.

A partire dall'anno scolastico 1984-1985 negli istituti secondari superiori, dove non è previsto l'insegnamento di alcuna lingua straniera, sono istituiti, a partire dal pri-

mo anno, corsi di insegnamento di due lingue straniere con due ore di lezione settimanale per ciascuna lingua.

Negli istituti secondari superiori nei quali è impartito l'insegnamento di una sola lingua straniera, è istituito, dal primo anno, con il criterio di cui al comma precedente, l'insegnamento della seconda lingua.

#### ART. 6.

Presso ciascun Provveditorato agli studi sono istituite due apposite graduatorie, una per gli insegnanti di lingue nelle scuole elementari, l'altra per gli insegnanti e per i lettori negli istituti secondari superiori.

#### ART. 7.

Per gli insegnanti di lingue straniere negli istituti secondari superiori non sono richiesti gli esami di pedagogia e di psicologia di cui all'articolo 3 della presente legge.

L'insegnamento della lingua straniera negli istituti secondari superiori privilegia la conversazione e la lettura nella lingua corrispondente. A tal fine un'ora settimanale di lezione è affidata a lettori di lingua madre corrispondente, sempre che siano in possesso di un titolo di studio equipollente a quello di licenza di un istituto secondario superiore dell'ordinamento scolastico italiano.

#### ART. 8.

Le lingue straniere insegnate negli istituti secondari superiori debbono essere la prosecuzione di quelle previste per le scuole elementari della regione.

#### ART. 9.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina le norme per l'applicazione della presente legge.